



Obblighi dei datori di lavoro secondo l'art. 82 LAINF, l'art. 6 LL e l'art. 328 OR

<p>Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981, SR 832.30</p> <p>Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori</p> <p>Art. 82 In generale</p> <p>¹ Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.</p> <p>² Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.</p> <p>³ I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell'applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.</p>	<p>Legge sul lavoro (LL) del 13 marzo 1964, SR 822.11</p> <p>Art. 6 Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore</p> <p>¹ A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità personale dei lavoratori.</p> <p>² Egli deve segnatamente apprestare gli impianti e ordinare il lavoro in modo da preservare il più possibile i lavoratori dai pericoli per la salute e dagli spossamenti.</p> <p>^{2bis} Il datore di lavoro veglia affinché il lavoratore non debba consumare bevande alcoliche o altri prodotti psicotropi nell'esercizio della sua attività professionale. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.</p> <p>³ Egli fa cooperare i lavoratori ai provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro. Questi devono secondare il datore di lavoro quanto alla loro applicazione.</p> <p>⁴ I provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro necessari nelle aziende sono definiti mediante ordinanza.</p>	<p>Codice delle obbligazioni (CO) del 30 marzo 1911, SR 220</p> <p>VII. Protezione della personalità del lavoratore</p> <p>1. In generale</p> <p>Art. 328</p> <p>¹ Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi.</p> <p>² Egli deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell'azienda o dell'economia domestica, che l'esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell'integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo.</p>
---	---	---